



Sent. n. 221/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 71938 R.G. promosso da (omissis) (omissis)

rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Grasso

(GRSCRL63A17F839U), elettivamente domiciliato presso il suo studio

in Napoli alla via L. Giordano n. 82

(carlograsso@avvocatinapoli.legalmail.it),

nei confronti

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del

legale rappresentante p.t., con domicilio in Roma, alla via Ciriaco

De Galati n. 21; nonché della Direzione provinciale Inps di Napoli, in

persona del legale rappresentante p.t., con domicilio in Napoli alla via

A. De Gasperi n. 55;

del Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare

e della leva Secondo Reparto – Servizio Contenzioso.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 22 marzo 2023, con l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, l'avv. Grasso per il ricorrente e l'avv. Di Maio per l'Inps.

Fatto e Diritto

1. Il ricorrente (omissis), ex militare in congedo assoluto per infermità dal 7.5.2014, con l'istanza del 25.7.2013 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per la seguente infermità: *"Linfoma di derivazione dai linfociti B periferici, tipo leucemia A tricoleucociti"*.

In data 5.5.2015 con il verbale n. A51410787 la Commissione medica ospedaliera di Roma ha accertato la sussistenza della predetta infermità e ha ascritto la stessa, in funzione della menomazione complessiva dell'integrità fisica, psichica o sensoriale, alla Tabella A categoria 3.

Il Comitato di Verifica per le cause di servizio (Ministero dell'economia e delle finanze) nell'adunanza n. 345 del 9.5.2017 ha considerato l'infermità *"Linfoma di derivazione dai linfociti B periferici, tipo leucemia A tricoleucociti"* non dipendente da ragioni di servizio.

Cosicchè, il Ministero della Difesa – Direzione Generale della previdenza militare e della leva – con il Decreto n. 883 del 23.11.2017 ha recepito il giudizio della Commissione medica di Roma e il parere del Comitato di Verifica e non ha riconosciuto la predetta infermità dipendente da causa di servizio e ha così rigettato la domanda di equo

indennizzo.

Anche l'Inps con il provvedimento n. NA012019907114/P dell'8.4.2019 ha recepito il parere del Comitato di Verifica e ha respinto la richiesta di pensione privilegiata.

2. Il ricorrente, con il ricorso in epigrafe e con la memoria del 30.1.2023, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "*Linfoma di derivazione dai linfociti B periferici, tipo leucemia A tricoleucociti*", con il conseguente relativo trattamento pensionistico ordinario privilegiato, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria; in via subordinata ha chiesto di disporre la consulenza tecnica d'ufficio.

Nello specifico, secondo la difesa del ricorrente il giudizio espresso dal Ministero e dall'Inps non sarebbe coerente con la reale evoluzione della patologia del Cisonna, il quale ha lavorato su elicotteri Agusta, sui quali è stata rilevata la presenza di amianto, come risulta dalla documentazione fornita in atti, nonché ha svolto attività di verifica e controllo anche in ambienti saturi di polveri di legno, e ciò avrebbe determinato l'insorgenza dell'infermità almeno sotto il profilo concausale.

3. Con la memoria del 2.2.2023 il Ministero della Difesa ha chiesto in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione; nonché ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 153 comma 1 lett. b del c.g.c. non avendo il

ricorrente proposto domanda in via amministrativa; infine ha chiesto l'estromissione per carenza di legittimazione passiva.

4. Con la memoria del 2.2.2023 l'Inps ha eccepito l'infondatezza del ricorso in ragione del corretto e motivato giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio.

5. A seguito dell'udienza del 13.2.2023, questo Giudice con la sentenza parziale/ordinanza n. 148 del 6.3.2023, a cui si rinvia ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione del c.g.c., ha respinto le eccezioni del Ministero della Difesa di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, di inammissibilità del ricorso per l'assenza della specifica domanda e di carenza di legittimazione passiva.

Inoltre, nella predetta decisione questo Giudice, ravvisando la necessità di un approfondimento istruttorio per l'accertamento del requisito sanitario, ha dato incarico all'Unità operativa complessa medicina valutativa legale e assicurativa Asl Salerno di fornire motivato parere sui seguenti quesiti: *se possa ritenersi che l'infermità "Linfoma di derivazione dai linfociti B periferici, tipo leucemia A tricoleucociti" sia dipendente da causa di servizio; quale sia, in caso positivo, la categoria pensionistica ascrivibile e la relativa data di decorrenza.*

6. A seguito dell'udienza del 16.10.2023, in considerazione della visita del ricorrente presso l'Asl di Salerno del 25.9.2023 e in assenza di deposito del parere medico-legale, la discussione del giudizio è

stata rinviata al 22.3.2024.

7. In data 6.12.2023 l'Asl ha trasmesso a questa Sezione il parere richiesto.

8. In vista dell'udienza del 22.3.2024 la difesa del ricorrente ha presentato ulteriore memoria (dell'11.3.2024) in cui ha evidenziato l'erroneità del parere medico legale.

9. All'udienza del 22.3.2024 le parti si sono riportate integralmente a quanto prospettato nelle memorie e nelle note integrative.

I giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

10. Tanto premesso, ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, l'Asl di Salerno ha svolto le operazioni peritali attraverso la visita diretta di (omissis) e l'esame della documentazione medica agli atti.

Nello specifico, in risposta ai quesiti posti in ordinanza, l'Asl ha espresso il seguente parere: *“Allo stato attuale delle conoscenze non si può ritenere l'infermità, leucemia a cellule capellute, dipendente da fatti di servizio”*. L'Asl ha anche precisato che nonostante il (omissis) abbia svolto attività di collaudo di elicotteri con possibile esposizione all'amianto e polveri di legno, non sussistono elementi per ritenere che l'esposizione sia stata tale da essere considerata quale fattore di rischio dell'infermità, anche perché *“tale patologia, denominata anche tricoleucemia, per la tipica morfologia dei linfociti mutati neoplastici, ha attualmente una sopravvivenza media quasi*

uguale a quella della popolazione sana della stessa età, in ragione della notevole efficacia dei chemioterapici utilizzati che permettono di raggiungere una remissione completa nella gran parte dei casi. I fattori di rischio per contrarre la malattia, peraltro abbastanza rara, non sono stati individuati. Il rischio di malattia sembra aumentare con l'età avanzata, nei maschi, in alcune etnie e in soggetti con anomalie genetiche, mentre l'esposizione a particolare sostanza (derivati di petrolio, pesticidi, radioterapia e polveri del legno) è ancora oggetto di studio".

Il suddetto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate, e per tali ragioni questo Giudice ritiene che non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'invocata dipendenza e, per l'effetto, respinge il ricorso in epigrafe. Assorbita ogni altra ragione.

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero della

Difesa e dell'Inps nella misura del 50% ciascuno, delle spese di lite
che si liquidano nella somma complessiva di euro 1.000,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 22 marzo 2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 18.04.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)